



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num. 672

**OGGETTO: CONVENZIONAMENTO PER RAPPORTO DI COLLABORAZIONE ESTERNA -
PROVV.TI**

(Pro. N. 2006/734)

L'anno duemilasei addì sette del mese di Luglio, alle ore 14:25 , in SALERNO e nella sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO
AVOSSA EVA
BREDA ROBERTO
DE MAIO DOMENICO
FIORE ANIELLO
GUERRA ERMANNO
PICARONE FRANCESCO

P
P
P
P
P
P
P

Presiede l'adunanza DE LUCA VINCENZO Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale SALVATORE FAUSTO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore DE LUCA VINCENZO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 96 dello statuto comunale.

La votazione ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato:
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
SALVATORE FAUSTO

F.to IL PRESIDENTE
DE LUCA VINCENZO

LA GIUNTA

Premesso:

A seguito delle consultazioni elettorali del maggio scorso e del turno di ballottaggio dell'11 e 1 giugno 2006, è stata eletta alla guida del Comune una nuova compagine amministrativa guidata dal Sindaco Vincenzo De Luca, insediatosi in data 15.6. u.s.

Il Programma di Governo della Città elaborato e presentato al corpo amministrato prevede un vasto, coordinato, complesso ed articolato piano di interventi in tutti i campi oggetto dell'azione amministrativa del Comune per favorire la crescita sociale, culturale ed economica.

Vi si prevedono, infatti, l'approvazione del Piano Urbanistico Comunale che darà vita a notevoli investimenti privati in grado di alimentare processi di sviluppo economico; completamento delle grandi opere pubbliche che renderanno possibile, da un lato, la completa riqualificazione urbanistica della Città e dall'altro di sostanziarne la vocazione turistica in ciò favorita anche dal completamento della Stazione Marittima e dal PalaSalerno.

Accanto a questi vi si prevedono interventi per valorizzare lo spirito di solidarietà verso le fasce più deboli, dare una risposta al bisogno di occupazione da parte dei giovani.

Questo programma straordinario, puntualizzato in estrema sintesi, postula, per transitare dalla fase di archetipo politico a quella di concreta attuazione, l'apprestamento di strutture operative/burocratiche e la loro ricalibratura continua in modo che diventino cinghia di trasmissione, elemento di raccordo in grado di adeguare gli strumenti alle esigenze operative.

E' questo un passaggio essenziale per dare esecuzione alla fase attuativa.

Per le finalità di cui innanzi e per il periodo necessario per portare a compimento il programma delineato, coincidente con il mandato elettorale

del nuovo Sindaco, si rende necessario, pur nell'assoluto rispetto della normativa in vigore, disporre di una figura dirigenziale di alto contenuto professionale che, per questo specifico obiettivo, si affianchi a quelle esistenti, ne supporti l'azione esercitando le competenze di cui ai combinati disposti degli articoli 98 dello Statuto e 107 del t.u. 267/2000, coadiuvi il Segretario Generale e ne svolga le funzioni vicarie secondo il disposto dell'art. 97 del citato Statuto.

In particolare, il blocco sul turn over e sulla spesa per il personale imposti dal Governo, impediscono di far ricorso alle procedure per la copertura dei posti vacanti in pianta organica.

La struttura operativa comunale è sottodimensionata di circa mille unità rispetto al decennio trascorso e l'organico dei dirigenti, in particolare, si è ridotto di circa il 50%.

Le connotazioni professionali di tale figura, essendo la stessa destinata a svolgere anche funzioni vicarie del Segretario Generale, postulano che essa, allorquando svolga tale supplenza, abbia i requisiti richiesti al supplito, cioè sia iscritto nell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Esperiti i necessari accertamenti presso l'Ufficio è risultato che nessuno dei dirigenti in servizio è munito di tale requisito professionale.

Nella fattispecie soccorre il disposto di cui al 6° comma dell'art. 99 del vigente Statuto il quale dispone che " Il Comune può avvalersi, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità".

La disposizione suddetta recepisce pedissequamente il 6° comma dell'art. 110 del t.u.ee.ll. n. 267/2000 " Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto

contenuto di professionalità”.

L'art. 17 del regolamento, in attuazione del rinvio succitato, prevede che “Per incarichi di particolare rilievo o in assenza di disponibilità interna di figure professionali corrispondenti, si può ricorrere ad incarichi esterni”.

Il dettato normativo del richiamato 6° comma dell' articolo 110 t.u. 267/2000 non può essere derogato da successive intervenute norme per effetto della salvaguardia contenuta nel 4° comma dell'art. 1 del citato t.u. 267/2000 in forza del quale “ Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”.

(Vedasi al riguardo, in senso confermativo, il comma 6 ter del citato art. 32 del D.L. 223/2006.)

Un ulteriore approfondimento in punto di diritto si impone per scrupolosa osservanza delle delucidazioni impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con lettera circolare in data 15 marzo 2005.

La fattispecie, come innanzi delineata, non confligge con i commi 11, 42 e 116 dell'articolo unico della legge finanziaria 311/2004 né con la disciplina dettata dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come sostituito dall'art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223.

(In senso confermativo vedasi la circolare della Funzione Pubblica citata, pag. 3, secondo il cui avviso “ il ricorso alle collaborazioni esterne di cui alle norme citate si sostanzia nella necessità di far fronte ad una esigenza di carattere eccezionale e peculiare che comporta il ricorso all'apporto di apposite competenze specifiche non rinvenibili al suo interno..).

(La stessa giurisprudenza della Corte dei Conti enuclea i criteri costituenti

requisiti di legittimità riportati nella circolare della Funzione Pubblica nr. 4 del 2004 e che sostanzialmente sono i medesimi dell'art. 32 del D.L. 223/2006:

- a)- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;
- b)- inesistenza all'interno della propria organizzazione della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- c)- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- d)- indicazione della durata dell'incarico;
- e) proporzione tra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione).

La norma richiamata prevede che: " Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente ed a obiettivi specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Infatti nel caso de quo:

- da reale ricognizione delle strutture organizzative interne all'Ente, non risultano presenti professionalità, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo in grado di assicurare le medesime prestazioni: nessun dirigente risulta essere iscritto nell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
- l'incarico è pertinente agli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione con il suo Programma di governo;
- non è generico o indeterminato bensì specifico giacché finalizzato all'assolvimento delle funzioni di cui al combinato disposto degli articoli 98 e 97 del vigente Statuto comunale in relazione al Programma di governo della P.A.
- è espressamente previsto dal regolamento di cui alla delibera consiliare n. 15 del 16.2.1994;
- è di durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco;
- l'incaricato deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assolvimento delle funzioni di che trattasi (iscrizione nell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali)
- l'incaricato non deve avere motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualsiasi natura con riferimento all'oggetto dell'incarico;
- l'oggetto dell'incarico richiede alta professionalità, esperienza e conoscenza eccedenti le normali competenze del personale dipendente;
- l'incarico è riferito allo svolgimento delle funzioni dirigenziali connesse e necessarie ad assicurare il supporto amministrativo propedeutico al Sindaco nell'azione di governo e nell'attuazione del programma

- dell'Amministrazione nonché a coadiuvare ed assistere il Segretario Generale nello svolgimento dei compiti istituzionali, assicurandone la funzione vicaria in tutte le ipotesi di assenza o impedimento, secondo i dettami di cui all'art. 97 del vigente Statuto;
- l'incarico richiede esperienza pluriennale nello svolgimento delle funzioni dirigenziali e vicarie nonché conoscenza approfondita dell'organizzazione burocratica del Comune e delle problematiche connesse;
 - il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico di che trattasi è determinato parametrandolo in misura uguale alla retribuzione spettante al dirigente comunale di I^a fascia oltre la retribuzione di risultato, se spettante, ed ai diritti di rogito qualora nell'esercizio delle funzioni vicarie del Segretario Generale vengano rogati contratti;

Tutto quanto innanzi premesso e considerato in punto di fatto e di diritto.

Atteso che il Comune ha rispettato il patto di stabilità interno per cui non ricorrono motivi ostativi al ricorso all'istituto de quo.

Ritenuto, alla stregua di quanto innanzi rappresentato e per le finalità ed i contenuti illustrati, poter stipulare contratto di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità con il dir. Marotta Felice.

Visto l'art. 7 del D.Lgs 165/2001 come integrato dai commi 6, 6 bis e 6 ter dell'art. 32 del D.L. 223/2006.

Visto il 6° comma dell'art. 110 del t.u. ee. ll. 267/2000.

Visti gli artt. 97 e 98 del vigente Statuto.

Visto il regolamento approvato con delibera consiliare n.15 del 16.2.1994.

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4/2004 nonché la successiva in data 15 marzo 2005.

Vista la richiamata giurisprudenza della Corte dei Conti.

Visti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità espressi ai sensi dell'art. 49 del t.u. 267/2000 e 96 dello Statuto..

DELIBERA

1) Approvare la premessa della presente che deve intendersi qui integralmente trascritta e, per l'effetto, instaurare rapporto di collaborazione esterna a contenuto di alta professionalità con il dir. Marotta Felice, disciplinato secondo le disposizioni dell'allegata convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il rapporto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della suddetta convenzione e fino alla scadenza del mandato del Sindaco neo eletto.

Il corrispettivo viene determinato ed accettato parametrandolo in misura eguale alla retribuzione spettante al dirigente comunale di I^a fascia, oltre la retribuzione di risultato, se spettante, nonché i diritti di rogito per gli atti rogati in funzione vicaria del Segretario Generale.

2) Dare atto che:

- il Dir. Felice Marotta, per l'assolvimento delle funzioni dell'incarico di che trattasi, è in possesso dei requisiti richiesti, ovvero della professionalità, esperienza e conoscenza eccedenti le normali competenze del personale dipendente e che, inoltre, è iscritto nell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. Tanto, tra l'altro, in considerazione della elevata professionalità maturata in oltre quarantacinque anni di attività resa presso questo Comune, anche in posizione apicale e svolgendo, altresì, le funzioni vicarie del Segretario Generale che gli consentono oggi di possedere approfondita cognizione dell'intera organizzazione del Comune e delle problematiche connesse.

- l'incarico "de quo" ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco neo eletto ed è conferito per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali connesse e necessarie ad assicurare il supporto amministrativo propedeutico al Sindaco nell'azione di governo e nell'attuazione del programma dell'Amministrazione, nonché a coadiuvare ed assistere il Segretario Generale nello svolgimento dei compiti istituzionali, assicurandone la funzione vicaria in tutte le ipotesi di assenza o impedimento, secondo i dettami di cui all'art. 97 del vigente Statuto.

3) Stabilire che, in rappresentanza dell'Ente Comune, la convenzione sarà sottoscritta dal Direttore del Settore Personale.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PERSONALE

Visto per la regolarità tecnica secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE

Si dichiara la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RAGIONIERE CAPO

IL RAGIONIERE CAPO